

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'1 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac)/ Administración del Estado e a.

(Causa C-484/10) ⁽¹⁾

(Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente — Direttiva 89/106/CEE — Prodotti da costruzione — Norme non armonizzate — Certificazioni di qualità — Requisiti relativi agli organismi di certificazione)

(2012/C 118/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrenti: Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac)

Convenuti: Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (Aidico) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (Acerteq)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione degli articoli 28 e 30 CE (attuali articoli 34 e 36 TFUE) — Prodotti da costruzione — Prodotti non previsti da norme armonizzate come quelle di cui alla direttiva 89/106/CEE, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU 1989, L 40, pag. 12) — Commercializzazione subordinata ad un certificato di qualità superiore o emesso secondo metodi che soddisfano condizioni dettagliate equivalenti a quelle richieste dalle autorità nazionali, oppure alla previa autorizzazione di tali condizioni benché essa fosse già stata ottenuta nello Stato membro di provenienza

Dispositivo

Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che i requisiti prescritti dall'articolo 81 del regolamento sul calcestruzzo strutturale (EHE 08), approvato con il regio decreto n. 1247/2008, del 18 luglio 2008, in combinato disposto con l'allegato 19 di tale

regolamento, per consentire il riconoscimento ufficiale dei certificati attestanti il livello di qualità dell'acciaio per calcestruzzo armato rilasciati in uno Stato membro diverso dal Regno di Spagna costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Un simile ostacolo può essere giustificato dall'obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone, purché i requisiti prescritti non siano superiori agli standard minimi richiesti per l'uso dell'acciaio per calcestruzzo armato in Spagna. In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio accertare, nell'ipotesi in cui l'ente che rilascia il certificato di qualità che deve essere oggetto di un riconoscimento ufficiale in Spagna abbia la qualità di organismo riconosciuto ai sensi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, quali di tali requisiti eccedano quanto necessario a realizzare l'obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone.

⁽¹⁾ GU C 346 del 18.12.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) — (Regno Unito) — Football Dataco Ltd e a./Yahoo UK Limited e a.

(Causa C-604/10) ⁽¹⁾

(Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Diritto d'autore — Calendari degli incontri dei campionati di calcio)

(2012/C 118/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd

Convenute: Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal del Regno Unito — Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20) — Nozione di «banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore» — Elenchi informatizzati di incontri di calcio programmati per la stagione futura

Dispositivo

1) *L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che una «banca di dati», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, è protetta dal diritto d'autore previsto dalla direttiva medesima a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti costituisca un'espressione originale della libertà creativa del suo autore, valutazione, questa, che spetta al giudice nazionale.*

Di conseguenza:

- *l'impegno intellettuale e il know-how destinati alla creazione di detti dati non sono rilevanti per stabilire se la relativa banca di dati possa godere della tutela conferita da tale diritto;*
 - *a tal fine, è indifferente che la scelta o la disposizione di tali dati includa, o meno, l'attribuzione agli stessi di una significativa rilevanza, e*
 - *il dispiego di attività e know-how significativi necessario ai fini della costituzione di tale banca di dati non può, di per sé, giustificare una siffatta tutela se non esprime alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati ivi contenuti.*
- 2) *La direttiva 96/9 deve essere interpretata nel senso che, fatta salva la disposizione transitoria contenuta nel suo articolo 14, paragrafo 2, essa osta a una normativa nazionale che accordi a banche di dati ricomprese nella definizione contenuta nel suo articolo 1, paragrafo 2, una tutela in base al diritto d'autore a condizioni diverse da quelle previste dal suo articolo 3, paragrafo 1.*

(¹) GU C 89 del 19.3.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 28 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL/Région wallonne

(Causa C-41/11) (¹)

(Tutela dell'ambiente — Direttiva 2001/42/CE — Articoli 2 e 3 — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente — Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Piano o programma — Omessa valutazione ambientale preventiva — Annullamento di un piano o programma — Possibilità di mantenere gli effetti del piano o programma — Presupposti)

(2012/C 118/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL

Convenuta: Région wallonne

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Belgio) — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente — Protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole — Annullamento di una norma nazionale giudicata in contrasto con la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30) — Possibilità di mantenere, durante un breve periodo, gli effetti di tale norma

Dispositivo

Quando un giudice nazionale è investito, sul fondamento del proprio diritto nazionale, di un ricorso diretto all'annullamento di un atto nazionale costituente un «piano» o «programma» ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e constata che un tale «piano» o «programma» è stato adottato in violazione dell'obbligo stabilito da detta direttiva di procedere a una valutazione ambientale preventiva, detto giudice è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, previsti dal proprio diritto nazionale al fine di rimediare all'omissione di una tale valutazione, ivi compresi l'eventuale sospensione o l'eventuale annullamento del «piano» o «programma» impugnato. Tuttavia, tenuto conto delle specifiche circostanze del procedimento principale, il giudice remittente potrà eccezionalmente essere autorizzato ad applicare la disposizione nazionale che gli consente di mantenere determinati effetti di un atto nazionale annullato, a condizione che:

- *tale atto nazionale costituisca una misura di trasposizione corretta della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque d[a]ll'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;*
- *l'adozione e l'entrata in vigore del nuovo atto nazionale che contiene il programma di azione ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva non consentano di evitare gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente che discendono dall'annullamento dell'atto impugnato;*
- *a seguito dell'annullamento di detto atto impugnato venga a crearsi, quanto alla trasposizione della direttiva 91/676, un vuoto giuridico che sarebbe ancor più nocivo per l'ambiente, nel senso che tale annullamento si tradurrebbe in una minor protezione delle acque contro l'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, risultando, così, in contrasto addirittura con l'obiettivo essenziale di detta direttiva, e*
- *il mantenimento eccezionale degli effetti di un tale atto valga solo per il lasso di tempo strettamente necessario all'adozione delle misure in grado di rimediare all'irregolarità constatata.*

(¹) GU C 113 del 9.4.2011.